

ALLEGATO "A" AL N. 7751/6019 DI REPERTORIO

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile, la **FONDAZIO-**

NE GIULIO GIANETTI Ente del Terzo Settore in breve denominata anche **FONDAZIONE GIULIO GIANETTI ETS.**

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Saronno Via Larga 13.

ARTICOLO 3

OGGETTO E SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni (attività di cui alla lettera a) del D.Lgs. 117/2017);

b) interventi e prestazioni sanitarie (attività di cui alla lettera b) del D.Lgs. 117/2017);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e suc-

cessive modificazioni (attività di cui alla lettera c) del D.Lgs. 117/2017);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo

2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa (attività di cui alla lettera d) del D.Lgs. 117/2017);

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (attività di cui alla lettera h) del

D.Lgs. 117/2017);

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla

Legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni

o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma

del presente articolo (attività di cui alla lettera u) del D.Lgs. 117/2017).

In particolare la Fondazione opera nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria

a favore degli anziani, nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

La sua attività principalmente consiste nella realizzazione di strutture dotate delle ca-

atteristiche e dei servizi idonei ad assicurare agli anziani le migliori condizioni di vivibili-

tà sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista morale, nonché di prestare la

necessaria assistenza sanitaria e l'assistenza spirituale secondo la religione cattolica.

In particolare, scopo della Fondazione è quello di far sorgere in Saronno una casa di

riposo denominata "Casa di Riposo Giulio Gianetti" per anziani ai quali apprestare l'as-

sistenza materiale e l'assistenza spirituale secondo la religione cattolica, indipenden-

temente dalla loro condizione economica, della quale, per altro, si terrà conto nella

determinazione della retta da corrispondersi in conformità dei criteri che saranno sta-

bililiti nel regolamento interno per il funzionamento della Casa.

Saranno accolte nella Casa di Riposo persone preferibilmente di Saronno e del cir-

condario.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento della Fondazione, il patrimonio viene assunto dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni immobili, dai valori immobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori nell'atto costitutivo della presente Fondazione;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui al presente articolo.

ARTICOLO 5

ENTRATE DELLA FONDAZIONE

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;
- di ogni eventuale contributo ed elargizioni di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle entrate derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e delle attività diverse;
- dall'eventuale attività di raccolta fondi esercitata anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 6

BILANCI

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il depo-

sito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

ARTICOLO 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione
- il Vice Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Segretario del Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 5 (cinque) membri così composto:

- a) dal Preposto Parroco protempore della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Saronno o da altra persona dallo stesso designata, cui spetterà di diritto la carica di Presidente;
- b) da due membri designati dal Parroco protempore della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Saronno;
- c) da un membro designato dal Prefetto della Provincia dalla quale dipende il Comune di Saronno;
- d) da un membro designato dal Consiglio Comunale di Saronno.

Il Parroco protempore della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Saronno ha sempre diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche nel caso in cui

abbia provveduto a designare altra persona alla carica di Presidente.

Il Consiglio dura in carica 3 (tre) esercizi e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione si dovrà procedere alla sostituzione del Consigliere cessato nel rispetto delle modalità di designazione di cui sopra.

Il Consigliere così designato dura in carica per lo stesso periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

ARTICOLO 9

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso alle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- la nomina del Vice Presidente che deve essere prescelto tra i membri di cui all'articolo 7 lettera a) e b);
- la gestione della Fondazione ed, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione al perseguimento degli scopi di cui all'articolo 3;
- la nomina del Segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio;
- l'approvazione annuale del bilancio preventivo, del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove previsto per legge entro il 30 giugno;
- la documentazione nel bilancio di esercizio del carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.Lgs. 117/2017.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne

erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri nonché attribuire, anche tramite il Presidente, a soggetti terzi procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione, nei limiti stabiliti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o con qualunque altro mezzo dal quale si abbia conferma dell'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Collegio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno tre dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della

maggioranza dei Consiglieri in carica.

ARTICOLO 10

IL PRESIDENTE

Al Presidente della Fondazione spetta la rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Fondazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente della Fondazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Fondazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura obbligatoriamente la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio da sottoporre per l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 11

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 12

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'esplicitazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13

LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione tiene i libri sociali prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, in particolare:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del medesimo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura del medesimo.

ARTICOLO 14

L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea dei componenti il Consiglio degli Affari Economici delle Parrocchie della Città di Saronno nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale.

L'Organo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile senza limiti.

L'Assemblea può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 23, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti normativi vigenti in materia, ed in particolare dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 15

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico o collegiale; esso viene nominato dall'Assemblea dei componenti il Consiglio degli Affari Economici delle Parrocchie della Città di Saronno e deve essere scelto nell'ambito del Registro dei Revisori Legali.

Qualora l'Assemblea deliberi di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Regi-

stro dei Revisori Legali.

Il Revisore dura in carica per tre esercizi, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile.

In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre esercizi con decorrenza della data di nomina.

Il Revisore Legale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

Il Revisore Legale redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del bilancio di esercizio.

Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

L'incarico di Revisore Legale dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

MODIFICHE STATUTARIE

Salvo l'inviolabilità assoluta dello scopo della Fondazione il presente Statuto potrà essere modificato soltanto con delibera del Consiglio di Amministrazione in seduta, alla quale partecipino tutti i membri e con voto unanime.

ARTICOLO 17

AVANZI DI GESTIONE

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 18

SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere, su indicazione del Parroco protempore della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, il suo patrimonio ad altri ETS con analoghe finalità, individuate dal Consiglio di Amministrazione previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

F.to: LUIGI COLOMBO

-----SUSANNA CHIAMBRETTI